

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
 N. 5093 / DATA 8.07.94
 SEZIONE DI
 PADOVA Cl. 15-11 ML
 SCADDE IL 28.07.94

N. 5108 di Prot. N. 7 LUG. 1994
 AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
 Sezione di Padova

ORIGINALE



COMUNE DI BRUGINE
 PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale **49**

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione seduta PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE AFFISSIONI

L'anno millenovecentonovanta QUATTRO addì VENTI
 del mese di GIUGNO alle ore 21.30=

nella Residenza Municipale, per
 con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Inseguito l'appello, risultano:

Il presente verbale viene letto
 e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ismaele Coccato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Aurelio Patella

IL SEGRETARIO

Dr. Proc. Natalia Nieddu

LA PRESENTE COPIA E'
 CONFORME ALL'ORIGINALE.
 Il Segretario Comunale



7 LUG. 1994

N. 626 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 47 Legge 8.6.1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario
 Comunale su conforme dichiarazione
 del messo che copia del presente
 verbale viene pubblicato il giorno
7 LUG. 1994 all'al-
 bo pretorio ove rimarrà esposto
 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dr. Proc. Natalia Nieddu

- COCCATO Ismaele
- MANGHISE Angelo
- BEGGIO Giovanni
- GIANELLE Emilia
- GABBATORE Vittorio
- FERRARA Gianfranco
- SALVAGNIN Silvia
- PATELLA Aurelio
- MARTIN Paolo Pietro
- FIORAVANTI Pierluigi
- PACCAGNELLA Valter
- ZECCHIN Oddone
- PINATO Luigi
- GIUNGO Lino Lorenzo
- PINATO Tiziano
- PIVA Mauro
- TROVO' Ernesto
- BENVEGNI' Riccardo
- CHINELLO Antonio
- TRAMARIN Cecilia

Presenti	Assenti	
	giustif.	Ingiustif.
X		
		dimissionario
		dimissionario
X		
		dimissionario
X		
X		
		dimissionario
X		
		dimissionario
X		
X		
X		
X		

Assiste all'adunanza il Sig. Dr. Proc. Natalia Nieddu
 Il Sig. rag. Ismaele Coccato nella sua veste

di Presidente, constatato legale il
 numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori
 dei Consiglieri Tramarin - Pinato Luigi - Gianelle
 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella
 odierna adunanza.

ICA SpA Padova - 10-91 (RG)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione :

"VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, come modificato con D.Lgs.28.12.93 n.566, con il quale è stata revisionata la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

DATO ATTO che la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette a un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate;

DATO inoltre atto che entro il mese di Giugno deve essere deliberato il nuovo regolamento comunale con il quale devono essere disciplinate le modalità di effettuazione della pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni;

EVIDENZIATO che, come previsto dall'art.36 D.Lgs.507/93, la Giunta Comunale con delibera n.113 del 17.2.94 ha approvato le tariffe da applicarsi a decorrere dal 1994;

DATO ATTO che a norma dell'art.2 del D.Lgs.507/93, questo Comune appartiene alla classe V (abitanti al 31.12.1992 n.5344);

VISTO il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n.1 del 15.1.1994 nonché n.10/E del 17.3.94;

DELIBERA

di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.35 D.Lgs.507/93."

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53, I comma, della L.8.6.90 n.142 :

- a) Responsabile del servizio interessato
- b) Responsabile di Ragioneria
- c) Segretario Comunale

DOPO breve discussione, con voti favorevoli n.11 su n.11 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.



COMUNE DI BRUGINE
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

INDICE

- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Imposta sulla pubblicità
- Capo III - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Capo IV - Modalità per il rilascio di autorizzazioni
- Capo V - Sanzioni
- Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo
- Capo VII - Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.93 n.507 il Comune di BRUGINE appartiene alla V classe in quanto gli abitanti residenti ammontano a 5344 unità in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi con le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.92 n.285, D.Lgs. 10.9.93 n.360) con il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.92 n.495), con il regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi, nelle quantità e qualità, alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- standardi (mono o bifacciali);
- tabelle;
- poster 6 x 3 (mono o bifacciali);

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio urbanistico.

Art. 5 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati, pari a circa mq.140, rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo gli stessi superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del D.Lsg. n.507/93, parametri così determinati: n. abitanti 5344 diviso mille per 12 metri quadrati = 64,12 mq.ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.
- 3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, si rimanda al capo III del presente regolamento.

Art. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990 n.142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art.32.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 16.11.93 n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può

accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 - DELLE TARIFFE IN GENERE

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello a cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 1994, le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono state deliberate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.113 del 17.2.94, esecutiva.

Tali tariffe costituiscono un allegato del presente Regolamento.

Art. 10 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili:

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illumata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9 comma quarto del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti all'uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei



messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità a cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 13 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista alla pubblicità ordinaria (art. 12 comma 1 D.Lgs. n.507/93).

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ciascun giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 14 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 15 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca alla attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III**MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI****Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.



In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'art. 26 del D.Lgs. n.285/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 360/93.

Quanto sopra esposto nel rispetto di limiti di cui al D.Lgs. 30.4.92 n.285, D.Lgs. 10.9.93 n. 360 e D.P.R. 16.12.92 n. 495.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

1) domanda in carta da bollo da £. 15.000=, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato.

2) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche.

3) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dall'ufficio tributi relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq. di superficie, oltre a tale superficie l'esame verrà condotto di concerto con l'ufficio tecnico.

Art. 17 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla Giunta, fermo restando i relativi obblighi tributari.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta Comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e nei modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione dei vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabilmente stabilita dalla Giunta Comunale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Per gli spazi privati da destinare alle affissioni, si rimanda all'articolo seguente.

Art. 18 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Il Comune di Brugine destina una superficie fino ad un massimo del 20% corrispondente a 20 mq. computati con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.

Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Proceduralmente l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:

a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

b) a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico, ^{per}verificate ed insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'art.3.

In ogni caso, la Giunta dovrà contattare più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.

Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il concessionario delle pubbliche affissioni.

Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributi.

Lo stesso dicasi dei disciplinari di cui all'articolo precedente.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti - di qualunque materiale costituiti - contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove

previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 5 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è quella indicata dall'art. 19 comma 2 D.Lgs. n.507/93 per i periodi ivi indicati.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.26; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 21 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.22
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
- e) per gli annunci mortuari

Art. 22 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 23 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di £ 50.000= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.



CAPO V

SANZIONI.

Art. 24 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 25 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1) Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.27, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte di un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 26 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia

privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.24.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.3 del presente regolamento.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 27 - DICHIARAZIONE

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione : è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta : tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs.n.507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 28 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli art.9, commi 1 e 3, art.10 e art.11 commi 1 e 3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria : per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £. 500= o per eccesso se è superiore.



L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione : per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.88 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile.

6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 29 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 1994

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - n. 1 del 15.01.1994 nulla è innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

Una volta emanati i Decreti Ministeriali e resasi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle previste all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il precedentemente regolamento.

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio successivo a quello in cui la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ATT

COMU.

COMI.

DI

COMUNE

1994

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO

N. _____ di Prot. N. _____

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione di Padova

ORIGINALE



COMUNE DI BRUGINE

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **113**

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N° 507 DEL 15.11.93 - REVISIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.-

Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari.

Soggetta invio al Sig. Prefetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ismaele Coccato

L'ASSESSORE

Ernesto Trovò

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Proc. Natalia Nieddu

L'anno millenovecentonovanta QUATTRO addi DICIASSETTE

del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00 =

nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	COCCATO Ismaele Sindaco	X	
2	TROVO' Ernesto Assessore	X	
3	BENVEGNI' Riccardo	X	
4	CHINELLO Antonio	X	
5	FERRARA Gianfranco	X	
6	FIORAVANTI Pierluigi	X	
7	SALVAGNIN Silvia	X	

Assiste alla seduta il Sig. Dr. Proc. Natalia Nieddu

Segretario del Comune.

Il Sig. rag. Ismaele Coccato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,

riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Assunto impegno di spesa / Emesso mandato di pagamento

N. _____ il 22 MAR 1994

La presente viene trasmessa all'Ufficio:

_____ il _____
_____ il _____

N. 214 Reg. Pubbl.



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 47. Legge 8-6-1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

7 MAR 1994 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

7 MAR 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Proc. Natalia Nieddu



Oggetto: Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.93.-
Revisione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO il Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.93 con il quale si provvede alla revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, concernente il riordino della finanza territoriale;

VISTO l'art. 36 comma 2 che stabilisce che le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni devono essere deliberate entro il 28.02.94;

TENUTO CONTO che questo Comune ha concesso il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta all'impresa GALLO PUBBLICITA', giusta deliberazione di G.C. n° 415 del 14.9.92, esecutiva, ai sensi di legge;

SOTTOLINEATO che la popolazione residente in questo Comune al 31 dicembre 1992 era di n° 5.344 abitanti;

PRECISATO pertanto che ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n° 507/93 questo Comune viene classificato fra quelli di classe V;

RITENUTO così di stabilire le tariffe per l'anno 1994 nel seguente modo:

- | | | |
|----------------|---|--|
| - art. 12 | Pubblicità ordinaria | £. 16.000
mq. di superficie/anno solare |
| - art. 13 | Pubblicità effettuata con i veicoli | |
| a) | per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | £. 144.000 |
| b) | per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | £. 96.000 |
| c) | per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | £. 48.000 |
| - art. 14 | Pubblicità effettuata con pannelli luminosi | £. 64.000 |
| - art. 14 c. 4 | Pubblicità effettuata con proiezioni | £. 4.000 |

- art. 15 - Pubblicità varia

a) con striscioni (per ogni 15 gg. o frazione)	£. 16.000
b) con aeromobili (per ogni giorno o frazione)	£. 96.000
c) con palloni frenati e simili " "	£. 48.000
d) con manifestini (per pers. per ogni giorno o frazione)	£. 4.000
e) con apparecchi amplificatori (per ogni giorno o frazione)	£. 12.000

- art. 19 Diritti sulle pubbliche affissioni

£. 2.000
per i primi 10 giorni.
£. 600
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione.

DELIBERA

- 1) DI DARE atto che questo Ente appartiene alla V classe ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 507/93;
- 2) DI stabilire pertanto che le tariffe ai fini dell'imposta sulla pubblicità sono le seguenti:

- art. 12 Pubblicità ordinaria

£. 16.000
mq. di superficie/anno solare

- art. 13 Pubblicità effettuata con veicoli

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.

£. 144.000

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.

£. 96.000

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie

£. 48.000

- art. 14 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

£. 64.000
mq. di superficie/anno solare.



- art. 14 c. 4 Pubblicità effettuata con proiezioni L. 1.000

- art. 15 Pubblicità varia

a) con striscioni E. 16.000

b) con aeromobili E. 96.000

c) con palloni frenati e simili E. 48.000

d) con manifestini E. 4.000

e) con apparecchi amplificatori E. 12.000

tali tariffe sono ridotte alla metà nei casi di cui all'art. 16 Decreto Legislativo n° 507/93;

3) DI stabilire che i diritti sulle pubbliche affissioni sono i seguenti:

- art. 19 Diritti sulle pubbliche affissioni

E. 2.000
per i primi
10 gg.

E. 600
per ogni pe-
riodo succ.
di 5 gg. o
frazione.

4) DI precisare che il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al n° 3 è maggiorato per i seguenti casi nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

- per ogni commissione inferiore a 50 fogli + 50%

- per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli + 50%

- per manifesti costituiti a più di 12 fogli + 100%

ed è ridotto alla metà nei casi elencati all'art. 20 del Decreto Legislativo n° 507/93.

5) DI precisare altresì che essendo il servizio di accertamento e riscossione appaltato alla succitata impresa Gallo Pubblicità, questo Ente non è tenuto a nominare il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo succitato;

6) DI dare atto che in sede di applicazione dell'imposta si dovranno applicare le maggiorazioni, le riduzioni, le esenzioni e quant'altro previsto dal citato Decreto;

7) DI chiedere al concessionario del servizio la revisione del canone di cui alla deliberazione di G.C. n° 415 del 14.09.92 ai sensi dell'art. 26 c. 5 del Decreto Legislativo n° 507/93;



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta in premessa

VISTI i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 53 L. 8.6.90 n° 142;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA


- 1) di approvare la proposta di deliberazione così come descritta sopra;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità e sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 45 della L. 1.142/90.
- 3) di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.



SETTORE AMMINISTRATIVO

Si attesta la regolarità tecnica e procedurale della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il Funzionario Applicativo
(Raffaello G. ...)



SETTORE TECNICO

Si attesta la regolarità tecnica e procedurale della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Si attesta la regolarità della relativa copertura finanziaria in riferimento all'impegno assunto (art. 55 - comma 5°).

Si attesta la regolarità contabile e procedurale della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SEGRETERIA COMUNALE

Si attesta che la proposta di delibera di cui in oggetto è legittima.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Proc. Natalia Nieddu



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(3° comma art. 45 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

7 MAR. 1994

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____ giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 2° comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Proc. Natalia Nieddu



DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA
CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art. 45 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data _____ ai sensi dell'art. 45 2° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene oggi rimessa al Comitato di Controllo Sezione di Padova, per il controllo dei vizi denunciati.

IL SINDACO

Ll. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 47 Legge 8 giugno 1990, n. 142)


Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ll. 19 MAR. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Proc. Natalia Nieddu



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(artt. 45 e 46 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data _____ al nr. _____ in seguito:

- a denuncia di vizio di legittimità / competenza - per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta e che:

- nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n. _____ in data _____ per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 5° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 46.
- il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza HA ANNULLATO la deliberazione in seduta _____ ai nn. _____

IL SEGRETARIO

Ll. _____



SETTORE AMMINISTRATIVO

Si attesta la regolarità tecnica e procedurale della delibera in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Proc. Nstalia Nieddu

SETTORE TECNICO

Si attesta la regolarità tecnica e procedurale della delibera in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Si attesta la regolarità della relativa copertura finanziaria in riferimento all'impegno assunto (art. 55 - comma 5°).

Si attesta la regolarità contabile e procedurale della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SEGRETERIA COMUNALE

Si attesta che la proposta di delibera di cui in oggetto è legittima.



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Proc. Nstalia Nieddu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 8 LUG. 1994 prot. n. 5093, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, 12 9 LUG. 1994



IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Proc. Nstalia Nieddu